

31901/2018



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA	Presidente
GIACINTO BISOGNI	Consigliere
ANTONIO VALITUTTI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

OGGETTO

~~Arbitrato~~

Ud. camera di consiglio 14/09/2018 Cron. R.G.N. 27442/2015
--

Rom 31901

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:
 disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ORDINANZA

sul ricorso 27442/2015 proposto da:

DMG

, elettivamente domiciliata in Roma, presso il dott.

Alfredo Placidi, ammessa al gratuito patrocinio giusta decreto n.5115 del Consiglio dell'Ordine di Bari dell'11.11.15, rappres. e difesa dall'avv. Maurizio Musci con procura speciale a margine del ricorso;

F.W.
(G.P.)**RICORRENTE****CONTRO****VF****INTIMATO**

avverso la sentenza n. 1164/2015 emessa dalla Corte d'appello di Bari depositata il 29/7/2015;

udita la relazione del cons. CAIAZZO ROSARIO alla camera di consiglio del 9 ottobre 2018.

RILEVATO CHE

Con sentenza del 2010 il Tribunale di Trani pronunciò la separazione personale dei coniugi **MGD** e **VF**, rigettando l'istanza di addebito proposta dalla moglie che lamentava l'intollerabilità della convivenza a causa del comportamento dispotico e violento del marito, nonché una sua relazione extraconiugale.

ORD
1641
2018

Handwritten signature

La **D** propose appello, che fu respinto dalla Corte d'appello di Bari.

La stessa **D** impugnò per cassazione con ricorso accolto dalla Corte con ordinanza del 30.1.14 che cassò la sentenza impugnata per palese illogicità e contraddittorietà della motivazione, rinviando alla Corte territoriale.

La **D** riassunse il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Bari; si costituì il **V**.

Con sentenza del 29.7.15, la Corte ha rigettato ancora l'appello osservando che gli elementi probatori acquisiti a sostegno dell'istanza di addebito della separazione coniugale a **FV**, relativi alla condotta violenta ed intimidatoria di quest'ultimo, non avevano efficacia causale rispetto all'intollerabilità della convivenza, in quanto emersa precedentemente.

In particolare, il giudice d'appello ha rilevato che la condotta aggressiva del **V** era stata innescata proprio a seguito dell'ostinato comportamento della moglie la quale, constatato il rifiuto del marito di assecondare il suo progetto di far adottare il suo figlio naturale dallo stesso **V**, era venuta meno ai suoi doveri coniugali, contribuendo dunque significativamente all'intollerabilità della convivenza.

Avverso detta sentenza, la **D** ha proposto altro ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il **V**, al quale il ricorso è stato notificato in mani del procuratore.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 384 c.p.c. per aver il giudice del rinvio fatte proprie le motivazioni della sentenza poi cassata per vizio di motivazione, pur condividendo la tesi della Corte di Cassazione circa la decisività della condotta violenta del marito nel causare la crisi coniugale, nonché degli artt. 143 e 151, c.c., in quanto la Corte d'appello ha ritenuto non provata l'imputabilità al marito della condotta causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, avendo erroneamente escluso che i comportamenti violenti ascritti al **V**, oggetto anche di procedimento penale definito in appello con pronuncia d'estinzione del reato per prescrizione (in tema, Cass., n. 22200/2010), ne avessero costituito causa efficiente.

Con il secondo motivo è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d'appello adottato una motivazione identica a quella ritenuta non corretta dalla sentenza della cassazione, e per non aver esaminato tutti i fatti allegati e provati nonché alcune delle prove testimoniali assunte a sostegno della richiesta di addebito della separazione coniugale al **V** .

Il primo motivo va accolto. Preliminarmente, va osservato che la Corte territoriale non ha violato l'art. 384 c.p.c. in quanto, come dalla stessa Corte evidenziato in sentenza, la sentenza cassata era affetta da vizio di motivazione e non da violazione di legge.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Detto principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati per non essere investiti dall'impugnazione, ne' in via principale ne' in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio (Cass., SU, n. 19217/03; n. 12102/14).

La critica è fondata in relazione alla violazione degli artt. 143 e 151, c.c.

Nella fattispecie, in applicazione dei suddetti principi, ai fini della verifica dell'addebitabilità o meno al **V** della separazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto mantenere fermi i fatti già considerati accertati dalla Corte di Cassazione ossia le condotte violente e i maltrattamenti attuati dal marito senza però incorrere nell'illogicità e contraddittorietà di giudizio riscontrate nella relativa valutazione. La Corte di merito rispetto a quei fatti avrebbe dovuto anche tenere conto della regola secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua

addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 3925/18; n. 7388/17; n. 4333/16).

Invece, la Corte d'appello ha ommesso di considerare l'efficacia causale della condotta violenta del **V** sulla crisi coniugale, effettuando un'erronea comparazione tra la condotta attribuita alla ricorrente e quella ascritta al marito, presupposta dall'ordinanza n. 2086/2014 che ha cassato la prima sentenza della Corte d'appello, per inferirne che la crisi coniugale sarebbe stata innescata anche dal comportamento della **D** la quale era venuta meno ai suoi doveri familiari.

D'altra parte, non avendo il **V** a sua volta richiesto l'addebito della separazione alla moglie, è irrilevante accertare l'efficacia causale della condotta ascritta alla **D** sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il secondo motivo, relativo al vizio motivazionale, è da ritenere assorbito dall'accoglimento del primo.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso alla camera di consiglio dell'udienza del 9 ottobre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Elisabetta Marone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il *10 DIC 2018*

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Elisabetta Marone*



Il Presidente